

730/26, Bonus Casa ha una nuova veste

Sul 730/2026, i cui modelli precompilati possono essere modificati e trasmessi dal 14 maggio (anche con l'assistenza delle sedi CAF ACLI Roma), vengono "cristallizzate" le novità che hanno riformato i bonus casa a partire dalle spese effettuate nel 2025 (e che dunque producono i loro effetti fiscali proprio dai modelli 2026). L'Agenzia delle Entrate, già con la Circolare 8/E del 19 giugno 2025, aveva chiarito le regole parzialmente riscritte dalla scorsa Legge di Bilancio.

Bonus casa: le novità nel 730/2026

Vediamo quindi a che detrazione vanno in contro nell'attuale [Modello 730](#) coloro che nel 2025 hanno sostenuto spese di ristrutturazione o ecobonus. L'aspetto principale è certamente l'uniformità per tutte le tipologie di bonus (edile, antisismico, energetico) delle due aliquote al 50 e 36% abbinate ai lavori eseguiti rispettivamente sull'abitazione principale (50%) o su qualunque altra tipologia di fabbricato (36%).

Vi sono però delle condizioni affinché sia riconosciuta la maggiorazione sulle abitazioni principali. Anzitutto il contribuente beneficiario del bonus deve essere titolare o di un diritto di proprietà sull'abitazione stessa o di un diritto reale di godimento (vedi usufrutto, uso, abitazione). Questo vuol dire quindi che l'aliquota maggiorata al 50% viene a decadere per tutta una serie di altri soggetti che possono sì beneficiare della detrazione, ma solo nella sua versione standard al 36%, parliamo per l'esattezza:

- dei familiari conviventi del titolare dell'immobile (ad esempio la moglie che paga i lavori svolti sull'abitazione di proprietà del marito);
- oppure dei cosiddetti "detentori", cioè gli affittuari o i comodatari, che pur usando l'immobile come loro dimora principale non ne hanno però la piena titolarità al pari di un possessore.

Un dettaglio da ricordare è quello che prevede che l'immobile, laddove nel 730 si voglia usufruire dell'aliquota maggiorata, sia adibito ad abitazione principale per lo meno a lavori ultimati. La condizione perciò di abitazione principale non è necessario che sussista già ad inizio cantiere, ma deve appunto rilevarsi quando i lavori finiscono (questo, ad esempio, quando si acquista una casa che si vuole ristrutturare prima di andarci ad abitare, oppure magari quando si vuole trasformare un immobile strumentale in propria abitazione).

730 e Superbonus: ultima chiamata per i lavori del 2025

In tema di detrazioni edili c'è infine da ricordare il Superbonus, sebbene sia ormai in via di estinzione vista la progressiva manovra di "spegnimento" attraversata in questi ultimi anni. Dopo infatti il primo *décalage* avvenuto nel 2023, che dal 110% l'aveva portato al 90%, e successivamente dal 90 al 70% nel 2024, il 2025 è stato infatti l'ultimo anno per cui i soli complessi condominiali o le persone fisiche che realizzano interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari, potranno richiedere la detrazione nella misura ulteriormente ridotta del 65%, e oltretutto a condizione che gli interventi risultino già avviati alla data del 15 ottobre 2024. Vale a dire che a quella data deve risultare:

- presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
- adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) se gli interventi sono effettuati dai condomini;
- presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

FONTE CAF ACLI

730/26; c'è un appuntamento da non rimandare

Ci sono appuntamenti che non puoi proprio rimandare. Quello con il tuo 730 è uno di questi. Con CAF ACLI Service Roma niente ansia, niente corse all'ultimo minuto. Tu porta i documenti, al resto pensiamo noi.

Perché scegliere CAF ACLI Roma per il tuo 730

- Assistenza completa e personalizzata
- Controlli accurati per evitare errori
- Presenza capillare sul territorio
- Supporto per ottenere il massimo rimborso possibile

Il nostro team di professionisti è pronto ad accompagnarti in ogni fase della dichiarazione, con attenzione, trasparenza e tutta l'esperienza maturata in oltre tre decenni di attività.

Prenota il tuo appuntamento

Non aspettare l'ultimo momento: prenota ora il tuo appuntamento con CAF ACLI Roma: 065708730 - roma@acliservice.acli.it.

[Scopri qui la sede a te più vicina.](#)

Detrazione per gli oneri, si mantiene sui figli over 30

La consapevolezza che si sta diffondendo tra i contribuenti riguardo alla decadenza delle detrazioni per figlio a carico nel 730 quando il figlio varca la soglia dei 30 anni, sta producendo un po' di ansia riguardo alle detrazioni sulle spese sostenute per i figli (che sono però tutt'altra cosa rispetto ai cosiddetti "carichi" fiscali). La novità risale in realtà alla manovra dello scorso anno, il fatto però che inizi a produrre effetti concreti solo a partire dai 730 di quest'anno, riferiti appunto al 2025, contribuisce appunto a far serpeggiare solo adesso un certo timore. La classica domanda che viene posta agli operatori delle sedi CAF ACLI Service Romam verte proprio sulla paura di aver perso, oltre alla detrazione per i figli over 30, anche il diritto a detrarre le spese sostenute per loro, visto che per la legge (salvo i casi di figli con disabilità) non li considera più a carico, anche se sprovvisti di reddito.

Le due cose viaggiano però su due binari paralleli. Vanno quindi scisse. Da un lato c'è la detrazione sul carico fiscale (quella che appunto decade per i figli over 30); dall'altro ci sono le detrazioni sugli oneri che invece non decadono. A questo proposito è utile rispolverare una risposta che l'Agenzia delle Entrate ha fornito nel 2025 (la n. 243 del 15 settembre), e che si adatta alla perfezione per chiarire questo dubbio sulla perdita degli oneri detraibili. In quell'interpello, infatti, un sostituto d'imposta, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2025 sulle detrazioni per carichi di famiglia, chiedeva se il compimento dei 30 anni comportasse non solo il decadimento dello status di figlio a carico, ma anche la perdita del diritto alla detrazione sugli oneri e le spese sostenute per i figli.

La risposta dell'Agenzia era giunta a una conclusione positiva, che asseriva cioè la permanenza delle detrazioni su oneri e spese, pur nella contemporanea decadenza delle detrazioni sui carichi fiscali dei figli over 30. Il punto nevralgico da mettere a fuoco è sostanzialmente la differenza tra la condizione di per sé di "carico fiscale" del figlio, che comunque resta, e il fatto che tale condizione fosse per così dire "sostenuta" fino al 31 dicembre 2024 dalla detrazione legata al carico fiscale applicata sulle buste paga. L'Agenzia nella risposta spiegava quindi che se da una

parte la nuova normativa (in vigore dal 1° gennaio 2025) ha eliminato le detrazioni sui carichi fiscali dei figli over 30, dall'altra non ha invece eliminato l'esistenza del "carico fiscale" come condizione oggettiva del figlio over 30; di conseguenza, non essendo stata eliminata la condizione oggettiva di carico, è rimasto altrettanto invariato il diritto dei genitori a detrarre o dedurre con la dichiarazione dei redditi gli eventuali oneri e spese sostenuti durante l'anno per i figli a carico.

FONTE CAF ACLI

Caf e Patronato, aperta sede a via Cristoforo Colombo

A Roma c'è un nuovo punto dove le pratiche smettono di essere complicate.

CAF e Patronato ACLI Roma ha aperto una nuova sede in Via Cristoforo Colombo 350, uno spazio pensato per offrire assistenza concreta, veloce e qualificata a chi ogni giorno ha bisogno di orientarsi tra scadenze fiscali, bonus, pensioni e pratiche previdenziali. Senza perdere la bussola e la pazienza.

Da oltre trent'anni lavoriamo accanto a famiglie, lavoratori e pensionati con un approccio semplice: ascoltare le persone, chiarire i loro dubbi e trovare soluzioni affidabili, senza linguaggi incomprensibili. La cura è la nostra coordinata principale per seguirle passo dopo passo e andare incontro alle loro esigenze.

I servizi

Nella nuova sede potrai ricevere supporto e assistenza per:

- Dichiarazione dei redditi 730
- Modello ISEE
- Pensioni e pratiche di invalidità
- NASPI e disoccupazione
- Bonus fiscali e agevolazioni
- IMU
- Assegno Unico
- Successioni
- Pratiche INPS e INAIL

Un regalo per te

Scegliere CAF e Patronato ACLI Roma significa affidarsi a professionisti aggiornati, competenti e presenti, capaci di offrirti assistenza personalizzata e risposte chiare, in tempi rapidi. Per festeggiare questa nuova apertura, abbiamo deciso di fare un regalo a tutti i nuovi clienti CAF: **uno sconto del 10% sui servizi dedicati**.

Prenota ora il tuo appuntamento: 06 57 08 730

Email: roma@acliservice.acli.it



730 precompilato; al via la fase di modifica

Dal 14 maggio prende il via la fase operativa del 730 precompilato 2026, che durerà fino alla scadenza del 30 settembre. Fase “operativa” significa in buona sostanza che i modelli precompilati, a differenza della fase preliminare di sola consultazione [iniziata il 30 aprile](#), potranno essere confermati, quindi trasmessi tali e quali come sono stati messi a disposizione dei contribuenti dall’Agenzia delle Entrate, oppure modificati (e solo dopo trasmessi) laddove il contribuente vi riscontrasse delle discordanze rispetto ai redditi percepiti o alle spese effettivamente sostenute durante il 2025.

730 precompilato: da quando si può modificare

Il 730 precompilato che l’Agenzia predispone ogni anno, nasce infatti da una serie di informazioni “aggregate” da diverse banche dati per arrivare appunto al risultato del modello finale, quello che il contribuente si trova sotto mano nel suo cassetto fiscale, o che comunque può scaricare attraverso l’ausilio di intermediari come [CAF ACLI Service Roma](#). In linea teorica dovrebbe trattarsi di un modello già completo in ogni sua parte. In realtà la procedura non è così automatica. Cosa accade, allora, se c’è qualche omissione o inesattezza? Il precompilato infatti non è intoccabile, è sempre suscettibile di modifiche o integrazioni laddove il dichiarante stesso riscontri

delle lacune sui dati precompilati dall’Agenzia.

730 precompilato: come avviene la modifica

A meno, quindi, che il modello non presenti nessuna inesattezza od omissione (in tal caso sarà sufficiente la sola conferma e l’immediato invio), a partire dal 14 maggio possono essere effettuate – anche delegando i consulenti delle [sedi CAF ACLI Service Roma](#) – due tipologie di modifica: l’eventuale correzione di dati già presenti sul modello, oppure l’inserimento di dati non presenti, cioè non caricati a monte dall’Agenzia, ad esempio quando manca la CU di un reddito o la fattura di una certa spesa perché il datore di lavoro o l’esercente non le hanno tramesse all’Agenzia durante la fase di raccolta dati.

730 precompilato: con il CAF ACLI Service Roma servono i documenti

In ogni caso, come accennavamo, si può sempre evitare il “fai da te” affidandosi alla consulenza di CAF ACLI Service Roma, che in qualità di intermediario fiscale abilitato potrà visualizzare, previa autorizzazione del contribuente, il suo modello precompilato e agire eventualmente nei punti che necessitano di modifiche. Questo comporta, non solo sul piano pratico ma anche in senso legale, un alleggerimento delle responsabilità del contribuente, che invece, qualora scegliesse di agire autonomamente nell’iter dichiarativo, dovrebbe rispondere in prima persona davanti a eventuali verifiche. Resta fermo che scegliendo di appoggiarsi alla consulenza del CAF, bisognerà comunque produrre l’intera [documentazione](#) alla base dei dati contenuti nel modello, fra redditi e oneri detraibili/deducibili, non essendo sufficiente il solo prospetto delle informazioni già contenute nel precompilato.





FONTE CAF ACLI

730 precompilato; cosa significa la dicitura “dato non utilizzato”?

Che cosa vuol dire se nel 730 precompilato una certa informazione riporta la dicitura un po' enigmatica “dato non utilizzato”. Come sappiamo, dal 14 maggio i modelli precompilati 2026 che l'Agenzia aveva caricato sul proprio sito già dal 30 aprile, sono passati dalla fase di semplice “lettura” a quella operativa delle conferme o delle eventuali modifiche. Sebbene precompilati, non è detto infatti che i modelli corrispondano a “vangelo”, e quindi l'opzione di modifica o integrazione di certi dati errati o mancanti è sempre a portata di mano. In quest'operazione, peraltro, l'assistenza degli intermediari come CAF ACLI Service Roma tutela il contribuente dalla responsabilità dell'errore, che se invece fosse commesso individualmente - cioè col “fai da te” senza l'intervento dell'assistenza - peserebbe solo sul singolo contribuente in termini di sanzioni.

730 precompilato modificabile con l'aiuto del CAF

La possibilità infatti di modificare i modelli nasconde talvolta delle zone d'ombra non sempre chiare agli occhi dei non esperti. Prendiamo ad esempio il caso di Francesca E. la quale ci scrive: “Buongiorno, la dichiarazione precompilata 2026, tra gli oneri portati in detrazione, mi riporta una voce di spesa (acquisto condizionatori), con la dicitura: ‘dato non utilizzato’, eppure lo visualizzo. Per quale motivo? Cosa

posso fare per usufruire della detrazione senza incorrere in sanzioni?” Il timore perciò di imbattersi in una qualche sanzione è comprensibile, ma a parte questo non c’è da avere paura: quel dato infatti che l’Agenzia riporta come “non utilizzato” si può tranquillamente usare, tuttavia bisogna essere consapevoli – e qui appunto l’intervento del CAF può essere d’aiuto – che inserire quel dato nel modello, quindi di fatto *utilizzandolo*, equivarrebbe a modificare la dichiarazione, la quale sarebbe soggetta a quel punto a eventuali operazioni di controllo.

730 precompilato 2026: come si modifica?

Perché diciamo che il CAF in questa circostanza è d’aiuto? Per il semplice fatto che intervenendo sul 730, quindi effettuando la modifica e apponendo il cosiddetto “visto di conformità”, è anche il CAF ad assumersi la responsabilità della dichiarazione (quindi il modello, agli occhi dell’Agenzia, risulterà elaborato e trasmesso non direttamente da Francesca E., ma da CAF ACLI per conto di...). Ora, la dicitura “dato non utilizzato” vuol dire che l’Agenzia, pur avendo quel dato a disposizione (nel caso della contribuente che ci ha interpellato si tratta dell’acquisto di un condizionatore, ma potrebbe benissimo riguardare qualunque altra tipologia di spesa), non l’ha inserito nel modello ma lo ha solo lasciato visualizzare come dato a disposizione, che c’è, che esiste, ma appunto “non utilizzato” ai fini dell’elaborazione.

730 precompilato 2026: modifiche e integrazioni coi documenti delle spese

Le ragioni della presenza di un dato “non utilizzato” potrebbero essere molteplici. Probabilmente i dati non utilizzati sono importi che l’Agenzia ha in suo possesso ma che non ha inserito nel precompilato perché non certi, cioè da verificare tramite la documentazione che ha a casa il contribuente. Quindi per far sì che incidano sull’esito del modello andranno per forza integrati con la conseguente modifica sull’imposta dovuta. Starà allora al contribuente, magari consigliato dal CAF, decidere cosa fare. In questo caso l’unica vera bussola di giudizio è la documentazione che si ha sottomano, perché se fosse andata persa, la cosa più logica sarebbe ovviamente ignorare il dato. Viceversa, integrarlo senza avere la pezza d’appoggio della documentazione comporterebbe un rischio. Se invece il contribuente, in previsione del 730, avesse conservato tutto – scontrini fatture ecc – per dimostrare le spese effettuate, l’integrazione del dato o dei dati non utilizzati, non avrebbe alcuna controindicazione.

FONTE CAF ACLI

Invalidità civile 2026; importi e limiti di reddito

La pensione di invalidità civile è riconosciuta agli invalidi civili con un'età compresa tra i 18 anni e i 67 anni nei cui confronti sia accertata una totale o parziale inabilità lavorativa. Si tratta di un sostegno a carattere assistenziale per il quale è necessario il rispetto di determinati requisiti reddituali.

Nel 2026 l'INPS ha aggiornato importi e limiti di reddito per le pensioni di invalidità civile:

- Invalidità civile al 100%: pensione mensile di 340,71€, limite di reddito annuo 20.029,55 €.
- Invalidità civile parziale 74%-99%: assegno mensile di 340,71€, limite di reddito annuo 5.852,21€.

I destinatari della pensione d'invalidità

La prestazione è erogabile in favore dei cittadini italiani residenti in Italia; a loro sono equiparati, purché sempre residenti in Italia, i cittadini comunitari e i cittadini extracomunitari legalmente soggiornanti.

Il beneficio può essere richiesto da soggetti che abbiano un'età compresa tra i 18 e i 67 anni. **La prestazione è concessa per 13 mensilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento dell'inabilità, non è reversibile ai superstiti ed è pari, per il 2026, a 340,71€ al mese.**

Limiti di reddito

Per avere diritto alla pensione di invalidità civile gli interessati devono rispettare determinati limiti reddituali. Per l'anno 2026 il limite di reddito annuo da rispettare è pari a 20.029,55€

Nella determinazione del reddito rilevante sono valutabili i redditi di qualsiasi natura calcolati ai fini Irpef al netto degli oneri deducibili e al lordo delle ritenute fiscali. Non entra quindi nella valutazione del reddito l'importo stesso della prestazione di invalidità, le rendite Inail, le pensioni di guerra, l'indennità di accompagnamento nonché i redditi assoggettabili ad imposta sostitutiva dell'Irpef. Al riguardo occorre ricordare che anche la casa di abitazione è stata recentemente dispensata dalla valutazione del reddito. La corresponsione dell'assegno avviene sempre in misura piena se è soddisfatto il predetto requisito reddituale.

La trasformazione

La prestazione, come indicato, spetta attualmente sino al compimento di un'età pari a 67 anni. Al compimento della suddetta età la pensione si trasforma automaticamente in assegno sociale.

RIFORMA DISABILITÀ: LA SPERIMENTAZIONE SI ESTENDE AD ALTRE 40 PROVINCE ITALIANE.

A partire dal 1° marzo 2026 la sperimentazione della nuova normativa sulla disabilità sarà ampliata ad altre quaranta province italiane, segnando un'ulteriore fase di attuazione della riforma e un passo avanti verso l'uniformità delle procedure sul territorio nazionale.

La riforma introduce nuovi criteri e modalità di accertamento della disabilità (con previsione di una "valutazione di base" unitaria affidata all'INPS) che comportano immediati cambiamenti per le persone e le famiglie che devono presentare una nuova domanda di riconoscimento dell'invalidità civile o dell'indennità di accompagnamento ovvero ancora dello stato di handicap ai sensi della L.104/92.

FONTE PATRONATO ACLI

Pensioni; dal 2027 adeguamento dei requisiti alla speranza di vita

Aumento della **speranza di vita**: che cosa significa esattamente questa espressione? Indica che il nostro paese offre accesso alle cure e garantisce un tenore di vita che, pur con le dovute eccezioni, consente di vivere più a lungo. Questo incide, ovviamente, sulla spesa pensionistica, determinandone un aumento e la **necessità di contenerla**, che ha portato, più volte, allo spostamento in avanti dell'età pensionabile.

La legge Fornero aveva previsto un innalzamento dell'età pensionabile proprio in base al principio dell'aumento dell'aspettativa di vita. Negli **ultimi** 8 anni, però, il requisito pensionistico era sempre **stato "congelato"**: 67 anni per la pensione di vecchiaia sia per uomini che per donne; 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, con successiva apertura della finestra mobile per la pensione di anzianità contributiva.

In seguito alla conferma dell'Istat circa l'aumento progressivo della speranza di vita

per gli italiani, il governo ha deciso di procedere alzando i requisiti richiesti per l'accesso alla pensione. La novità più evidente e temuta della legge di Bilancio 2026 dispiegherà i propri effetti dal prossimo anno, nel **biennio 2027-2029**.

Anno 2027

- Pensione di vecchiaia: almeno 20 anni di contributi al compimento di **67 anni e 1 mese**, requisito comune per uomini e donne.
- Pensione di anzianità contributiva: **42 anni e 11 mesi** per gli uomini e **41 anni e 11 mesi** per le donne.
- Assegno sociale: al compimento di 67 anni e 1 mese, con determinati requisiti reddituali.

A partire **dal 2028**, tali decorrenze slitteranno di **ulteriori due mesi** e di **altri tre nel 2029**.

Questi aggiornamenti riguardano la maggior parte dei lavoratori, con eccezioni per lavoratori precoci, addetti a mansioni particolarmente gravose e usuranti.

La legge di Bilancio 2026 prevede inoltre la **conferma dell'anticipo pensionistico Ape social**, ma non riconferma le pensioni anticipate Opzione Donna e Quota 103.

Una consulenza personalizzata fa la differenza

Le regole pensionistiche sono articolate e **ogni carriera lavorativa è diversa**. Per questo, è fondamentale una valutazione personalizzata che tenga conto dell'età, della contribuzione maturata e delle diverse opzioni disponibili. È possibile richiedere una **consulenza previdenziale personalizzata** per analizzare la propria situazione e pianificare il pensionamento.

FONTE PATRONATO ACLI

Fondo pensione e nuove assunzioni

Le novità introdotte dalla legge di bilancio 2026 in materia di previdenza complementare riguardano anche i lavoratori che alla data di entrata in vigore avevano già avuto altre precedenti esperienze lavorative.

La normativa prevede che in occasione di una nuova assunzione il datore di lavoro abbia l'obbligo di verificare se il lavoratore che sta per assumere abbia già avuto precedenti esperienze e se abbia in passato aderito o meno ad un fondo di

previdenza complementare.

Ciò per evitare che chi aderisce alla previdenza complementare in un rapporto di lavoro, opti per la scelta contraria nel rapporto di lavoro successivo generando confusione oltre che una situazione di illegittimità.

Dal 1 luglio 2026 Il datore di lavoro è tenuto a verificare queste circostanze e consegnare un’informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare e a verificare quale sia stata la scelta in precedenza compiuta dal lavoratore in merito alla previdenza complementare.

Qualora il lavoratore avesse in passato aderito a una forma pensionistica complementare, avrà a disposizione 60 giorni dalla data di assunzione per esprimersi ed indicare a quale conferire il TFR maturando da tale data. (se mantenere lo stesso fondo oppure sceglierne un altro).

Nel caso di lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993 (c.d. “vecchi iscritti”) per i quali gli accordi non prevedano la destinazione del TFR a previdenza complementare, qualora non vogliano devolvere l’intero proprio TFR maturando, potranno comunicare nello stesso termine di 60 giorni la volontà di conferimento del TFR in misura non inferiore al 50 per cento.

A partire dal 1 luglio 2026, se vieni assunto e hai già avuto esperienze lavorative aderendo ad un fondo di previdenza complementare il Patronato Acli è a tua disposizione per offrirti un’informazione e assistenza personalizzata, aiutarti a verificare la tua situazione nonché ad orientarti circa la scelta del fondo pensione più confacente alle tue esigenze.

FONTE PATRONATO ACLI

Redditi assimilati; esclusi dal beneficio somma “extra”

Redditi assimilati esclusi dal beneficio della somma “extra” ai lavoratori dipendenti introdotta nel 2025 e con effetto nel 730/2026. Rientrano al contrario nel beneficio dell’ulteriore detrazione sul lavoro dipendente per i redditi tra 20.001 e 40.000 euro (anch’esso introdotto dalla manovra 2025), i percettori dei cosiddetti redditi “sostitutivi” al lavoro dipendente. Due faq pubblicate il 30 aprile 2026 dall’Agenzia delle Entrate, contribuiscono a farci comprendere un po’ più nel dettaglio certe sfumature delle suddette novità in tema di IRPEF e lavoro dipendente che i

contribuenti si ritrovano “nero su bianco” nell’attuale [730/2026](#).

Modello 730/2026: a chi spettano i nuovi benefici sul lavoro dipendente

Partiamo dalla base della norma. Come accennavamo si tratta di due novità disposte dalla scorsa manovra finanziaria. La prima è quella che prevede per i titolari di reddito da lavoro dipendente (non percettori di pensione) che abbiano un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, l’erogazione automatica da parte sostituti d’imposta di una somma “extra” non soggetta a tassazione ([qui](#) ne abbiamo parlato più dettagliatamente), determinata applicando al reddito da lavoro le seguenti percentuali:

- 7,1% se il reddito annuo di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
- 5,3% se è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;
- 4,8% se è superiore a 15.000 euro.

La seconda novità, invece, riguarda sempre i titolari di redditi da lavoro dipendente non percettori di pensione, ma stavolta con redditi complessivi tra 20.001 e 40.000 euro, per i quali spetta una detrazione dall’imposta lorda di importo variabile a seconda dell’ammontare del reddito complessivo e rapportata al periodo di lavoro:

- pari cioè a 1.000 euro se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro;
- oppure al prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro.

Modello 730/2026: niente somma extra per i redditi assimilati

Ora, le due faq dell’Agenzia forniscono alcune precisazioni relative alla spettanza tanto del primo quanto del secondo beneficio. Riguardo al primo, l’Agenzia specifica che la somma non soggetta a tassazione per i dipendenti con reddito non superiore a 20.000 euro – si cui i primi chiarimenti erano già stati pubblicati con la Circolare 4 del 16 maggio 2025 – non può spettare ai titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, indicati all’articolo 50 del TUIR. Scrive infatti l’Agenzia che “per espressa previsione normativa, l’ambito applicativo della somma e della ulteriore detrazione introdotte dalla legge di bilancio 2025 è circoscritto ai soli redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49 del TUIR, a eccezione dei redditi da pensione di cui alla lettera a) del comma 2 del medesimo articolo 49”. Di qui l’automatica

esclusione per i redditi *assimilati* a quelli di lavoro dipendente, menzionati appunto all'articolo 50.

Modello 730/2026: detrazione anche su redditi sostitutivi al lavoro dipendente

La seconda faq approfondisce invece, ma con esiti opposti alla prima, il caso della possibile spettanza dell'ulteriore detrazione IRPEF in caso di redditi tra 20.001 e 40.000 euro per i titolari di redditi sostitutivi a quelli da lavoro dipendente, menzionati dall'articolo 6, comma 2, del TUIR. Parliamo ad esempio di prestazioni come l'indennità di disoccupazione, i trattamenti di integrazione salariale, o le indennità di maternità/malattia. A questo proposito la norma stabilisce che questi proventi, seppur conseguiti "in sostituzione" al vero e proprio reddito da lavoro dipendente, costituiscono comunque una fonte reddituale di analoga natura a quella che vanno a sostituire, tant'è vero che sono anch'essi assoggettabili a tassazione come i veri redditi da lavoro dipendente.

Di conseguenza, nell'ambito applicativo delle detrazioni per lavoro dipendente, che spettano "anche con riferimento ai redditi sostitutivi, quali ad esempio le indennità e somme erogate dall'INPS o da altri Enti, per le quali le detrazioni spettano in relazione ai giorni che danno diritto all'indennità", l'Agenzia precisa nella faq che la nuova detrazione istituita nel 2025 in riferimento ai titolari di redditi tra 20.001 e 40.000 euro spetta anche su quei redditi sostitutivi per i quali il TUIR già riconosca la classica detrazione per lavoro dipendente.

FONTE CAF ACLI